



LEONE FOUNDATION APS

VIA MAR DELLA CINA 199

00144 ROMA (RM)

C.F. 96561850585

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

L'anno 2024 il giorno 20 del mese di Febbraio, alle ore 10.00, presso la sede sociale in Roma, Via Mar della Cina 199, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Leone Foundation Aps, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello Statuto Sociale;
2. Varie Ed Eventuali.

Su designazione unanime dei partecipanti intervenuti assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Solla Leonardo, che chiama a fungere da segretaria Cavoli Tatiana, che presente accetta.

Il Presidente rileva che la riunione risulta convocata regolarmente secondo le norme statutarie e che sono presenti personalmente n° 15 soci, e 75 deleghe.

A tal fine, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente.

Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente prende la parola, comunicando che ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei Soci in quanto la Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale, Ufficio Regionale del Registro unico Nazionale del Terzo Settore, in sede di iscrizione al Runtis, ha richiesto alcune modifiche allo Statuto depositato.

Il Presidente procede quindi alla lettura articolo per articolo del nuovo Statuto sociale, evidenziando le differenze rispetto alla versione oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, mettendo a votazione palese lo Statuto nella sua totale integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente su mandato dell'Assemblea viene incaricato di provvedere a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendoci ulteriori punti da discernere all'ordine del giorno sulle varie ed eventuale e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, alle ore 13.00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario


(Tatiana Cavoli)

Il Presidente


(Solla Leonardo)



STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE
"LEONE FOUNDATION APS"

=====

ARTICOLO 1 -DENOMINAZIONE - SEDE- NATURA

1. E' costituita un'associazione denominata:

"LEONE FOUNDATION APS".

L'associazione è un ente del Terzo Settore, di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, ed ai sensi del D. Lgs. N. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni "Codice del Terzo Settore), in particolare del suo Titolo V Capo II "delle Associazioni di Promozione Sociale".

2. Il presente statuto è conforme alla legge regionale del Lazio n. 11/2016 ed in tema di "linee guida regionali per le Associazioni socio culturali e di promozione sociale del Lazio.".

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma (RM). Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

ARTICOLO 2 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

ARTICOLO 3 – FINALITA'

L'Associazione ha lo scopo di:

promuovere la cultura in generale, favorendo la crescita umana attraverso attività formative, produttive e aggregative nei campi della cultura, della formazione, della comunicazione e dell'arte in genere; favorire la diffusione della cultura giovanile attraverso la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, rientrano fra quelle di interesse generale elencate all'art. 5 del Codice del Terzo Settore ed in particolare quelle previste dal punto i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato", e dal punto d) "attività di educazione, istruzione, formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 , n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività

culturali di interesse sociale con finalità educativa”.

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione è democratica, laica, indipendente e apartitica.

L'Associazione persegue inoltre finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha come oggetto la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, con particolare riferimento alle persone giovani di accrescimento culturale ed acquisizione di conoscenze tecniche e artistiche.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA' SOCIALI

Al fine di conseguire le proprie finalità, l'Associazione svolge a favore dei propri soci e della collettività, in particolare:

a) attività ricreativo-culturali, manifestazioni culturali, musicali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, tornei sportivi ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

b) Promozione culturale, in collaborazione con gli enti locali e con organismi privati, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela dei giovani in età scolare;

c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso centri sportivi e presso altri luoghi;

d) attività di scambio culturale ed intergenerazionale; e) attività formative ed informative promosse dal sistema integrato di mostre, fiere del libro, nonché la promozione e organizzazione di eventi e spettacoli dal vivo, concerti, festival, rassegne, manifestazioni, contest, cerimonie, convegni, meeting inclusa la fornitura di tutti i mezzi necessari e utili quali impianti audio-video-luci, attrezzistica da palcoscenico;

f) attività di realizzazione, diffusione e pubblicazione di dischi, saggi, riviste, opuscoli, filmati, musiche, colonne sonore, siti web, blog, pagine social, applicazioni tecnologiche in genere, libri, scritti, audiovisivi di cui all'oggetto sociale.

g) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività potranno prevedere i seguenti interventi:

a) Incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;

b) Interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione ed isolamento tra la gioventù e le

persone anziane e che ne favoriscano l'inclusione sociale; c)

L'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche; d)

Informazione ed orientamento inerenti le manifestazioni culturali e sociali offerte sul territorio, e modalità di entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni promotrici degli eventi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (Enti locali, Asl, Ministro della Cultura, Sovrintendenze, etc.);

e) Corsi formativi riguardanti la diffusione e la divulgazione mediante la carta stampata e digitale di libri, quotidiani, riviste e l'informazione sociale e culturale e su tutti gli altri argomenti di interesse dell'Associazione;

f) Attività di organizzazione di eventi quali Fiere, Mostre, Gallerie di arte, di attività ricreativo culturali in favore dei ragazzi, quali organizzazioni di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sul territorio.

L'Associazione, inoltre, potrà creare punti di ristoro per i propri soci nei locali ove vengono svolte le attività associative, dietro osservanza delle prescrizioni normative previste dalla legge 287/1991, conseguendo la relativa autorizzazione comunale e previa affiliazione ad ente di promozione sociale a carattere nazionale.

E' consentito lo svolgimento anche di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e limiti che verranno stabiliti dalla Legge. L'esercizio delle suddette attività diverse è condizionato espressamente alla emanazione dei suddetti decreti.

L'Associazione può esercitare l'attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà infine svolgere:

- attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività istituzionali, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari, lavoratori dipendenti nel limite previsto dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore, collaboratori, nel rispetto del disposto legislativo.

ARTICOLO 5 – SOCI E QUOTA ASSOCIATIVA

Possono associarsi all'Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'ente e che si impegnano per consentirne la realizzazione, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi e s'impegnino a partecipare alle attività sociali ed a osservare lo Statuto e le deliberazioni degli Organi Sociali.

L'Associazione per il suo riconoscimento di APS deve essere partecipata da un numero minimo di 7 (sette) persone fisiche o di 3 Aps.

Se questo requisito viene meno, entro un anno sarà possibile

reintegrare la base associativa o iscriversi in un'altra sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Decorso tale termine, nel caso la base associativa non sia stata integrata e in assenza di indicazione di iscrizione ad altra sezione da parte dell'Ente, l'Ufficio Territorialmente competente del Runts provvederà alla cancellazione dal Registro dell'Ente.

Possono inoltre rivestire la qualità di associato altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, nonché altre APS a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale:

- coloro che intendano associarsi devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, al quale spetta di verificare i requisiti del richiedente. L'eventuale diniego deve essere comunicato per iscritto.
- L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatte salve le possibilità di recesso, esclusione e decadenza.
- Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto, e sono eleggibili alle cariche sociali senza alcuna discriminazione.
- I soci sono tenuti al versamento della quota sociale, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. La quota versata si riferisce all'anno solare e deve essere versata entro il 30 settembre di ogni anno. Il versamento della quota dei nuovi associati non potrà essere richiesto prima della pronuncia positiva del Consiglio Direttivo sull'istanza di adesione. Le modalità e le condizioni di adesione all'Associazione sono disciplinate dal Regolamento di cui al successivo articolo 16.

ARTICOLO 5 BIS - SOCI LAVORATORI E NON

L'Associazione si avvarrà prevalentemente, nello svolgimento delle proprie attività, dell'operato volontario dei propri associati. L'associazione potrà inoltre avvalersi anche di volontari non associati. I volontari associati o non associati svolgono le proprie attività nel rispetto dell'art. 17 del codice del Terzo settore (cfr. Volontariato e rapporti di lavoro).

L'Associazione potrà ricorrere a lavoratori, dipendenti, autonomi o di altra natura, che possono essere anche associati dell'Ente, solo nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità dell'organizzazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori non può superare il 50% (cinquanta per cento) del numero di volontari (non più di 5 (cinque) persone retribuite ogni 10 (dieci) volontari, ad esempio) o il 5% (cinque per cento) del numero dei soci (non più di 5 (cinque) persone retribuite ogni 100 (cento) associati). Nel computo del numero dei lavoratori si considerano i lavoratori dipendenti e i parasubordinati, escludendo i lavoratori occasionali e quelli che svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo.

Come specificato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 luglio 2020, rientra nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l'oggetto sociale dell'Ente, ma altresì l'attività relativa all'esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all'implementazione dell'oggetto

sociale dell'Ente. In tale prospettiva, l'esercizio di una carica sociale rivestita nell'Associazione si può atteggiare in termini di attività di volontariato nel caso in cui risponda ai requisiti previsti, tra i quali la gratuità.

ARTICOLO 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste; a) di partecipare alla vita associativa ed a tutte le attività promosse dall'associazione;
b) di essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
c) di prendere parte e votare alle Assemblee, eleggere gli Organi e candidarsi ad essere eletti;
d) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
e) promuovere e partecipare all'organizzazione di attività rispondenti alle finalità sociali.
2. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con l'adesione ed il versamento delle quote associative.
3. Tutti i soci sono tenuti al rispetto dello Statuto e del Regolamento, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote entro il termine stabilito.

ARTICOLO 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 1.

La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie o decesso, per decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo, per esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento contro la Legge, contro le finalità dell'Associazione e l'inosservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

2. La perdita della qualifica di socio ha effetto immediato.

ARTICOLO 8 – ORGANI SOCIALI

1. Sono Organo dell'Associazione:
 - Assemblea dei Soci
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Vice Presidente
 - Collegio dei Revisori dei Conti.
2. La durata degli Organi Sociali è fissata in tre anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio naturale del mandato dell'organo.
3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.
4. Non possono essere eletti l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è condannato ad una pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici.
5. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione di quella del Presidente, del Vice Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti. I componenti degli Organi Sociali hanno diritto al rimborso delle somme effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo dell'Associazione, e

massima espressione della sua democraticità e partecipazione: 2. E' composta da tutti i soci e si riunisce in via ordinaria una volta all'anno ed i via straordinaria ogni qualvolta si renda necessario; 3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'Ordine del Giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, tramite affissione nella sede sociale o comunicazione scritta inviata ad ogni socio per posta, fax, mail.

4. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega scritta, ciascun componente può essere portatore ad un massimo di tre deleghe. 5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 16 e 18. 6. Per l'elezione delle cariche sociali, risulteranno eletti quelli con il maggior numero dei voti riportati.

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazioni, ovvero l'espressione del voto online, tramite apposite piattaforme predisposte a garantire la veridicità del voto. In modo tale da sottolineare che le assemblee possono essere fatte anche online.

7. Le votazioni sono palesi.

8. L'assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

9. L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

- a) stabilire ed impartire indirizzi e direttive al Consiglio Direttivo per l'attività dell'Associazione;
- b) approvare il Regolamento interno di cui al successivo art. 17; c) approvare il programma proposto dal Consiglio Direttivo; d) eleggere il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero;
- e) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) stabilire la misura della quota sociale annuale;
- g) approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale;
- h) provvedere, in caso di mancanza dei componenti del Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante elezione o ratifica su proposta del Presidente di un nuovo componente;
- i) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- j) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali.

10. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Assemblea.

ARTICOLO 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa.

2. E' composto da un numero dispari di componenti da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti eletti dall'Assemblea dei soci.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I componenti sono rieleggibili.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma almeno quattro volte all'anno dal Presidente stesso ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno, almeno 7 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. La convocazione può avvenire anche qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno la metà dei suoi componenti;

5. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 6.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. assumere tutte le decisioni inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione necessarie al conseguimento delle finalità associative, nei limiti di quanto stabilito dal presente Statuto;
- b. proporre all'Assemblea il programma annuale di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione;
- c. deliberare sull'ammissione di nuovi soci e sui casi di decadenza ed esclusione di cui al precedente art. 5;
- d. predisporre il bilancio di esercizio nelle forme previste dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore, e se previsto, il bilancio associativo, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- e. predisporre la bozza di Regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- f. assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
- g. tenere le relazioni e collaborare con le reti di coordinamento territoriale e regionale;
- h. stabilire l'adesione ad associazioni di secondo livello per la promozione sociale;
- i. deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- j. ratificare nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati da Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- k. deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.

7. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- a. Un Vice Presidente, con compiti di rappresentanza e coordinamento in caso di impedimento del Presidente. E' nominato Vice Presidente il Consigliere che ottiene la maggioranza di preferenze tra i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b. Un Segretario Amministrativo, responsabile delle verbalizzazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, e della tenuta dei libri sociali;
 - c. Un Tesoriere, responsabile della gestione finanziaria dell'associazione, e della predisposizione del bilancio.
- d. La funzione di Segretario e Tesoriere può essere accorpata nel caso di numero di associati inferiore a 30. 8. La qualifica di membro del Consiglio Direttivo si perde per dimissioni, decesso, decadenza, o revoca nei casi previsti dal precedente articolo 6.

9. Nel caso di decadenza o dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede a reintegrare il numero, convocando un'assemblea straordinaria e assicurando ad ogni associato la

possibilità di partecipare, in condizioni di parità con gli altri, alla definizione degli indirizzi associativi e di determinare la composizione degli organi sociali.. Nel caso di revoca, è la stessa assemblea ad eleggere un nuovo componente che rimarrà in carica fino alla fine del mandato naturale dell'organo.

10. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza o contemporanea di più della metà dei propri componenti. In tale caso il presidente ne informa il Presidente del Collegio dei Revisori, e convoca tempestivamente una assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. 2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

3. Il Presidente ha facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.

4. Presiede alla direzione dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione della stessa e per l'attuazione delle deliberazioni degli Organi Sociali.

5. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni. 6. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: libro degli associati, il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali, il registro dei volontari. 7. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

8. Il Presidente può delegare al Vice Presidente talune determinate facoltà rientranti nelle sue prerogative, e nominare procuratori speciali per singoli atti.

9. In caso di assenza, impedimento o cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ARTICOLO 12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1. Il

Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica 3 anni, rinnovabili. E' formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente, dovrà esser scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. Ove si renda vacante la carica del Presidente, l'Assemblea dei soci, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, il Consiglio Direttivo provvede alla integrazione del Collegio medesimo tramite la cooptazione di un nuovo componente, sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea dei Soci utile, con le modalità medesime previste dal precedente articolo 9, comma 9. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

3. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del



Codice civile.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa ed il patrimonio dell'Associazione, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi contabili di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

7. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell'Associazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 13 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- corrispettivi specifici per servizi istituzionali versati dai soci;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzionali, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- eventuali liberalità di privati, singoli o collettivi, o di enti pubblici;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali

Esso è utilizzato per lo svolgimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopraindicate.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: - la corresponsione ad amministratori, sindaci e chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alla responsabilità assunte e alla specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti

per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi nazionali di cui all'art. 5 del D. lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (eventualmente salvo comprovate esigenze attinente alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale espletate in quanto rientranti in quelle di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) g) o h));

- le cessioni di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale; - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale perseguita dall'associazione come sopra specificata.

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti percentuali al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'anno associativo e l'esercizio finanziario vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 14 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da :

- 
- a. Contributi dei Soci;
 - b. Contributi dal Comune di Roma o altri comuni del territorio nazionale degli Enti locali;
 - c. Contributi da privati;
 - d. Contributi dallo Stato, dalla Regione Lazio, da altri Enti e Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - e. Contributi da organismi internazionali;
 - f. Rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento di attività generali o specifiche o dalla realizzazione di progetti;
 - g. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti saranno destinati all'Associazione LEONE FOUNDATION APS nei termini di legge;
 - h. Proventi di attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
 - i. Ogni altra entrata ammessa dalla legge n. 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

ARTICOLO 15 – BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

1. L'esercizio dell'attività va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, la bozza del bilancio consuntivo costituito dallo stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, al bilancio sociale da predisporre sulla base delle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore. Il Bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci.
4. La bozza di bilancio consuntivo deve essere depositata presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultata da ogni socio.
5. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 16 – MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% (trenta per cento) dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
2. L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche dello statuto è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ARTICOLO 17 – REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea approva un regolamento interno, la cui predisposizione avviene a cura del Consiglio Direttivo, che dovrà prevedere almeno :

- a) Modalità di elezione degli organi;
b) Rispetto della parità di genere nella elezione degli organi speciali;
c) Criteri di eventuale rotazione dei consiglieri del direttivo; d) Funzionamento dell'Assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
e) Disciplina della verifica dei requisiti dei soci, con particolare riferimento alla deroga dei requisiti di età e di residenza; f) Modalità di assunzione dei provvedimenti di urgenza da parte del Presidente e loro ratifica;
g) Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO-SS. Di settore;
h) La disciplina degli istituti di decadenza e revoca della qualifica di socio, e le modalità di impugnazione da parte dei soci coinvolti; i) La disciplina della revoca e della decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
j) Eventuali disposizioni specifiche richieste dagli Enti locali eventualmente convenzionati;
k) Ogni altra materia i soci vogliano disciplinare nella propria autonomia.

ARTICOLO 18 – SCIOGLIMENTO

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la delibera Assembleare assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

2. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla legge, in particolare dall'art. 9 del Codice del terzo Settore.

ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto e stabilito dal presente statuto, si fa riferimento al Codice civile, al Codice Del terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 20 - ISCRIZIONE ALBO

L'Associazione procederà all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella apposita sezione "Associazioni di promozione sociale", possedendo i requisiti richiesti e necessari, avendo tenuto conto nel presente statuto delle particolari previsioni rivolte alle APS e come meglio indicate negli artt. 35 e 36, oltre che a quelle generali, del codice del Terzo Settore.

FIRMATO:

Il presidente

LEONARDO SOLLA

Il Segretario

TATIANA CAVOLI

